



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante *“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante *“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante il *“Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 53;

VISTO l'articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rubricato *“Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”* e, in particolare, il comma 241, che istituisce presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra *“fiberfrax”*, e in caso di premorte in favore degli eredi;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, n. 122, rubricato *“Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 72 del 29 marzo 2011, recante il *“Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto in attuazione dell'articolo 1, commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del citato decreto del 12 gennaio 2011, n. 30, rubricato *“Comitato amministratore del Fondo”* e, in particolare:

-il comma 1, ai sensi del quale *“Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate";

-il comma 2, secondo cui "i componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico (...omissis...)";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2022, concernente la ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto;

VISTO il verbale della seduta di insediamento del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto del 16 settembre 2022;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto Comitato e che, a tal fine, sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali:

- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
- Unione italiana del lavoro (UIL)
- Unione generale del lavoro (UGL)
- Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)
- Confederazione generale sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)
- Unione sindacale di base (USB)
- Confintesa per l'autonomia sindacale (CONFINTESA)
- Confederazione autonomia dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione (CONFEDIR)
- Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (CIU)
- Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA)
- Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA)
- Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia)
- Confederazione italiana delle piccole e medie industrie (CONFAPI)
- Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI)
- Unione sindacale italiana Carabinieri (UNSIC)
- Confederazione generale dell'agricoltura (CONFAGRICOLTURA)



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI)
- Confederazione italiana agricoltori (CIA)
- Confederazione produttori agricoli (COPAGRI)
- Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO)
- Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (CNA)
- Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASARTIGIANI)
- Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)
- Lega nazionale cooperative e mutue (LEGACOOP)
- Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (CONFETRA)
- Associazione Bancaria Italiana (ABI)
- Confederazione Trasporti, Spedizione e Logistica (CONFTRASPORTO)
- Confederazione Italiana Liberi Professionisti (CONFPROFESSIONI)

RILEVATO che, per la formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati determinati, in via preventiva, in adesione ad una consolidata giurisprudenza nella specifica materia, i seguenti criteri di valutazione:

- 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
- 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
- 4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

VISTI i dati trasmessi con nota prot. n. 2975 del 28 febbraio 2025 dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in merito al grado di rappresentatività di tutte le citate organizzazioni sindacali;

RILEVATO, altresì, che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute secondo i criteri sopra indicati, risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative, nello specifico settore, le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali:

Organizzazioni sindacali:

- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
- Unione italiana del lavoro (UIL)
- Confederazione generale sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)

Organizzazioni datoriali:

- Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA)
- Confederazione italiana delle piccole e medie industrie (CONFAPI)
- Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (CONFCOMMERCIO-Imprese per l'Italia)

ATTESA l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali interessate;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CONSIDERATO, altresì, che i rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, in seno al predetto Comitato, sono designati dalle associazioni delle vittime dell'amianto *"maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate"*;

CONSIDERATO che sulla base dei dati forniti dall'INAIL il 24 marzo 2025, concernenti sia il numero di lavoratori con malattie asbesto-correlate riconosciute al 31 ottobre 2024, sia il numero delle patologie accertate ai fini dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive del Fondo di cui trattasi per i beneficiari aventi diritto aggiornato al rateo di dicembre 2024 e sia il numero delle istanze accolte e in istruttoria al 31 dicembre 2024 per la corresponsione della prestazione *una tantum* riconosciuta ove il mesotelioma non abbia origine professionale, le regioni che risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate, secondo il criterio della prevalenza nella comparazione dei dati contenuti nelle tabelle allegate alla citata nota dell'INAIL, sono la Lombardia e il Piemonte;

CONSIDERATO, altresì, che sulla base dei dati forniti dal competente Ispettorato nazionale del lavoro - Direzione Interregionale del Lavoro del Nord con nota del 27 maggio 2025, sono risultate maggiormente rappresentative l'Associazione Familiari e Vittime Amianto (AFeva) e l'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);

VISTE le note ministeriali del 24 aprile 2025, 29 maggio 2025, 9 luglio 2025, 8 agosto 2025 e 25 agosto 2025, con le quali sono state richieste le designazioni di competenza all'INAIL e alle organizzazioni sindacali e datoriali, unitamente alla documentazione ivi indicata;

VISTE le note ministeriali del 16 maggio 2025, 9 luglio 2025, 8 agosto 2025 e 8 ottobre 2025 con le quali è stata richiesta la designazione del rappresentante di pertinenza al Ministero dell'economia e delle finanze, con la relativa documentazione;

VISTE le note ministeriali del 29 maggio 2025 con le quali sono state richieste le designazioni di pertinenza alle associazioni delle vittime dell'amianto – AFeVA e ANMIL - in seno al Comitato di cui trattasi, unitamente alla documentazione ivi indicata;

VISTE le note, come di seguito specificate, con le quali sono state comunicate le designazioni dei rappresentanti di pertinenza delle parti interessate, in seno al Comitato in argomento, nonché trasmessa la relativa documentazione a perfezionamento delle citate designazioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze del 23 ottobre 2025;
- Inail dell'11 giugno 2025 e del 18 giugno 2025;
- Cgil del 4 giugno 2025 e del 6 giugno 2025;
- Cisl del 19 maggio 2025;
- Uil del 2 maggio 2025;
- Confsal del 10 giugno 2025 e del 12 giugno 2025;
- Confindustria del 30 giugno 2025;
- Confapi del 9 settembre 2025 e del 10 settembre 2025;
- Confcommercio del 30 aprile 2025;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- AFeVA del 1° luglio 2025, del 4 luglio 2025 e dell' 8 luglio 2025;
- ANMIL del 7 luglio 2025 e del 9 luglio 2025;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dalla competente Direzione Generale;

RITENUTO di dover provvedere alla ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime per l'amianto, presso l'INAIL, in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30

DECRETA

Articolo 1

(Composizione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto)

Il *Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto*, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è composto dai seguenti membri:

DURACCIO Maria Stefania		{ in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali
CAPITANI Giulia		{ in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
D'AMARIO Silvia		{ in rappresentanza dell'INAIL
DE NICOLA Tommaso Maria Antonello		
CASTELLO Elena Carmela		
MATTIOLI Riccardo		
OLIARO Mirko	CGIL	{ in rappresentanza delle organizzazioni sindacali
FRASCHERI Cinzia	CISL	
BOLOGNESI Andrea	UIL	
OLIMPIERI Giovacchino	CONFSAL	
PONTRANDOLFI Fabio	CONFINDUSTRIA	{ in rappresentanza delle organizzazioni datoriali
DELUCCHI Andrea	CONFINDUSTRIA	
DELPIANO Giorgio	CONFAPI	
DE TOGNI Giulia	CONFCOMMERCIO	



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CASSANI Milco
MINICHINO Catello

AFeVA
ANMIL

{ in rappresentanza delle associazioni
delle vittime dell'amianto

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
www.lavoro.gov.it .

Roma, 5 novembre 2025

Marina Elvira Calderone
(firmato)